

**CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E ASL VCO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
PER L'UTILIZZO DI FIGURA PROFESSIONALE TECNICO SANITARIA "MICOLOGO"**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. NO di Novara, con sede legale in Novara, Via Roma, 7 (P. I.V.A. 01522670031), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 674/2015;

E

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (ASL VCO), con sede in Omegna (VB)– Via Mazzini 117, - C.F. 00634880033, legalmente rappresentata ai fini del presente atto, dalla D.ssa Anna Rosa Bellotti Responsabile SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni appartenente alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali all'uopo delegata ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE

Art. 1

L'ASL NO mette a disposizione il proprio personale con qualifica di cps Tecnico della Prevenzione per attività di certificazione di funghi epigei freschi per venditori, ristoratori e raccoglitori presso l'ASL VCO del Verbano Cusio Ossola.

Art. 2

Le prestazioni saranno rese presso la SOC SIAN del l'ASL VCO sede di Domodossola e, in caso di necessità, presso le sedi di Verbania e Omegna, al di fuori del normale orario di servizio cui il prestatore l'attività è tenuto presso l'ASL NO e compatibilmente con il mantenimento dei livelli di servizio richiesti per le attività svolte presso il servizio di appartenenza;

Art. 3

Le prestazioni, nel limite, massimo di 20 ore nel periodo previsto dell'art. 8, saranno rese secondo le modalità ed i tempi concordati tra il prestatore l'attività, il proprio Direttore e la SOC SIAN dell'ASL VCO.

Art. 4

Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'ASL NO i seguenti compensi:

- €. 21,00 per ogni ora di prestazione oltre ad € 10,00=(€ dieci/00) ad accesso, quale una tantum per il tempo di percorrenza impiegato dal personale per raggiungere la sede ove effettuare la consulenza.

L'ASL VCO riconoscerà inoltre il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso, tenuto conto dei limiti imposti dalla Regione Piemonte, con circolari prot. n. 2447/U.C./SAN del 14 agosto 2006 e prot. n. 2861/U.C./SAN del 02 ottobre 2006;

L'ASL VCO si impegna inoltre a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione agli importi sopraindicati degli oneri previdenziali, assistenziali e di IRAP, determinati nella misura del 24,65% + 8,5%. I suddetti compensi saranno attribuiti al prestatore d'opera nella misura del 95%. Il restante 5% sarà trattenuto dall'ASL NO.

Art. 5

L'ASL VCO informerà mensilmente l'ASL NO delle ore di attività rese dal personale consulente mediante elenco degli accessi da inoltrarsi alla s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane – sede di Novara – per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ASL NO.

Art. 6

E' a carico dell'ASL VCO la copertura assicurativa per la responsabilità civile limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'azienda cedente. La copertura dovrà quindi essere garantita dall'ASL NO o, in difetto, dal professionista con oneri a proprio carico.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

Art. 7

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

E' fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.01.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.02.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titoli, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n.190 del 06.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - Prevenzione della corruzione.

L'ASL NO si impegna a comunicare ai propri dipendenti tale obbligo.

Art. 8

La presente convenzione ha validità dal **09/09/2019 al 20/09/2019** e potrà essere successivamente rinnovata, previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende Sanitarie interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicare con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata con avviso ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico della parte richiedente come da parere all'interpello n. 901-149/2017 Agenzia Entrate Direzione Regionale del Piemonte.

Letto, approvato e sottoscritto

Novara

ASL NO NOVARA

**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE**

(dott. Gianluca Corona)

A.S.L VCO – di Omegna

**IL RESPONSABILE SOS LIBERA
PROFESSIONE – UFFICIO
CONVENZIONI**

(Dr.ssa Anna Rosa Bellotti)